TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. 10302 – 1 / 2026

Oggetto: misure protettive e cautelari

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8 ottobre 2026;

Letti gli atti ed i verbali di causa;

Osserva

Il fatto

La società * ha instaurato una procedura di composizione negoziata della crisi funzionale alla ristrutturazione della propria debitoria mediante il raggiungimento di accordi con i propri creditori.

Nel corso dello svolgimento delle trattative con il ceto creditorio ha chiesto ed ottenuto l'applicazione delle misure protettive generali del proprio patrimonio di cui all'art. 18 c.c.i.i., oggetto di conferma avvenuta con provvedimento giudiziale emesso all'udienza del 28 maggio 2026 e anche di successiva proroga disposta, previa acquisizione del parere favorevole dell'esperto nominato dalla camera di commercio, prof. * * , e in assenza di contrarietà dei creditori, con ordinanza del 14 settembre 2026.

Successivamente, con ricorso depositato il 15 settembre 2026, prospettando che la banca * abbia instaurato la procedura volta ad escutere la garanzia pubblica rilasciata dal fondo di garanzia gestito da * a tutela dei suoi diritti di credito pecuniari nei propri confronti, la * ha chiesto l'emanazione, prioritariamente nella forma *inaudita altera parte*, o eventualmente previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, di un ordine di sospensione per il citato istituto di credito dal proseguire il procedimento di escussione con qualsiasi atto di impulso, con comunicazione da effettuare anche nei confronti di * .

A seguito della fissazione dell'udienza per il giorno 8 ottobre 2026 la banca * * si è regolarmente costituita nel procedimento, al contrario del * , gestore del fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie

imprese di cui alla legge 662/1996, il quale, benché abbia ricevuto regolare notifica di questo procedimento cautelare, ha ritenuto di non costituirsi.

A fondamento della propria richiesta formulata nel corso delle trattative e solo a distanza di tempo dall'instaurazione della composizione negoziata, la società ricorrente rappresenta di essere venuta a conoscenza della pec del 30 luglio 2026 (doc. 1 allegato al ricorso) con la quale * ha chiesto escutersi la garanzia pubblica solo dopo lo svolgimento degli incontri avvenuti con la medesima banca al fine di giungere ad una soluzione conciliativa il 28 ed il 29 luglio 2026, con violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di buona fede e trasparenza nel corso delle trattative.

La società ricorrente evidenzia in particolare che la modifica soggettiva dell'interlocutore e la modifica qualitativa della natura del credito, che da chirografario diverrebbe un cd. "super-privilegiato", in ragione del peculiare privilegio riconosciuto in sede legislativa al diritto di Mediocredito centrale, comprometterebbe il buon esito dell'intera operazione di ristrutturazione della debitoria.

La banca resistente ha al contrario chiesto il rigetto della domanda cautelare atipica, affermandone in primo luogo la tardività, per essere stata proposta solo nel corso del procedimento di negoziazione, ben dopo la conferma delle misure protettive e senza nessuna preventiva iscrizione della richiesta nel registro delle imprese.

Inoltre, dopo avere sottolineato la propria correttezza nel corso delle trattative ed il fatto di avere più volte evidenziato l'esistenza della garanzia pubblica dei propri diritti di credito esistenti verso la * nella comparsa di costituzione ha in ogni caso affermato che la sua escussione è già avvenuta e che ciò costituisce un evento sopravvenuto che rende inammissibile la domanda.

La decisione

Al fine di valutare l'argomentazione con la quale la * resistente eccepisce la tardività della richiesta formulata dalla società ricorrente va ricostruita la natura giuridica della stessa.

Al di là della formulazione linguistica adottata nel ricorso introduttivo, nel quale si qualifica la richiesta anche in termini di misura protettiva, l'esame obiettivo della domanda giudiziaria conduce a ritenere che con la stessa si invoca la concessione di uno strumento cautelare, di natura atipica, come del resto si comprende dal fatto che la parte ricorrente discorre della sussistenza degli elementi costitutivi della stessa, il cd. *fumus boni juris* ed il cd. *periculum in mora* e fa riferimento alla previsione dell'art. 19 I co. c.c.i.i. che ne consente l'emanazione "ove occorra".

A differenza del meccanismo automatico di efficacia delle misure protettive, che discende dalla loro iscrizione nel registro delle imprese e che è soggetto al procedimento di conferma, revoca o modifica da parte dell'Autorità Giudiziaria delineato dall'art. 55 III co. c.c.i.i., le misure cautelari che possono essere concesse nel corso della composizione negoziata della crisi necessitano di una preventiva richiesta giudiziale e producono effetti solo in conseguenza di un provvedimento giudiziale espresso, adottato ai sensi dell'art. 55 II co. c.p.c. previa instaurazione del contraddittorio (o eccezionalmente *inaudita altera parte* con rapida fissazione dell'udienza di discussione nel contraddittorio), non diversamente da quanto previsto in termini generali nel procedimento cautelare di cui all'art. 669-*bis* ss. c.p.c.

Nel caso di specie, pertanto, la richiesta cautelare di inibizione della prosecuzione dell'escussione della garanzia pubblica correttamente non è stata iscritta in via preventiva nel registro camerale ma è stata rivolta all'Autorità Giudiziaria.

Tanto il citato art. 19 I co. c.c.i.i. quanto l'art. 54 I co. c.c.i.i. sono del resto chiari nel prevedere che la misure cautelari che si dovessero rendere necessarie nel corso delle trattative possono essere richieste anche dopo la pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto e quindi nel corso del procedimento di composizione negoziata.

Alla luce di quanto descritto non si ravvisa una tardività nella richiesta formulata dalla parte ricorrente, che può essere concessa, e può del resto produrre i suoi effetti, (solo) fino alla conclusione della composizione negoziata.

Per ciò che concerne la concreta escussione della garanzia, dichiarata con formule linguistiche non sempre coincidenti nella comparsa di costituzione, nella quale si afferma una volta che "l'escussione è già stata richiesta dalla banca" (p. 3) e in un altro che "l'escussione è già avvenuta" (p. 4), lasciando con tale seconda locuzione intendere sia avvenuto anche lo spostamento patrimoniale dal * centrale a * *, all'udienza dell'8 ottobre 2026 la difesa di quest'ultima ha precisato che la garanzia, quantomeno fino a 15 giorni prima, non è stata materialmente corrisposta.

Nel corso di questo giudizio cautelare, in assenza del resto di alcuna prova documentale in tal senso prodotta, la parte convenuta non ha dato dimostrazione della sussistenza dell'elemento impeditivo da essa prospettato, in quanto soltanto l'effettiva erogazione di denaro in suo favore da parte del fondo di garanzia avrebbe reso superflua la richiesta cautelare, in quanto sopravanzata dalla realtà fenomenica.

Al contrario, fino al momento del concreto pagamento della garanzia, la richiesta di emanazione di un provvedimento giudiziario che vieti la prosecuzione del procedimento di escussione, e quindi sospenda, fino ovviamente soltanto alla conclusione della

procedura di composizione negoziata rispetto alla quale è funzionale, lo spostamento patrimoniale dal garante alla banca, è giuridicamente ammissibile.

Con riferimento quindi al merito della domanda cautelare, il Tribunale ritiene che l'escussione della peculiare garanzia pubblica, modificando in modo significativo la composizione della debitoria, sia elemento concretamente in grado di pregiudicare lo svolgimento delle trattative e quindi il progetto di ristrutturazione della società.

Non tanto in ragione della modifica soggettiva, quantomeno parziale (a seconda della misura realmente garantita dell'obbligazione pecuniaria), del creditore, quanto soprattutto alla luce della differenza esistente fra il credito chirografario di cui è titolare la banca e quello privilegiato *ex lege* di cui è titolare il fondo pubblico in caso di escussione della garanzia, il subentro nelle trattative del Mediocredito centrale e la necessità di fronteggiare una più elevata debitoria privilegiata è senza dubbio elemento idoneo a pregiudicare la prosecuzione del procedimento di composizione negoziata.

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ritiene sussistenti i descritti elementi costitutivi della tutela cautelare, sui quali del resto non vi alcuno sforzo argomentativo di segno contrario nella comparsa di costituzione della * resistente.

Proprio in ragione della non ampia durata cronologica del divieto di compimento di alcun atto che integri la prosecuzione del procedimento di escussione, misura che non può estendere i propri effetti oltre la conclusione della procedura di composizione negoziata in funzione della quale viene concessa, il Tribunale ritiene che la richiesta sospensione sia misura non idonea a pregiudicare in maniera eccessiva e priva di proporzione gli interessi della banca creditrice.

Per le esposte ragioni la domanda merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenze e vengono regolate nella parte dispositive in base ai parametri normativi di riferimento (previsti nel regolamento ministeriale d.m. 55/2014 e successive modifiche), al valore e all'esito del giudizio e all'attività difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, così provvede:

1) Accoglie la domanda cautelare formulata da * in persona del l.r.p.t., e vieta, fino soltanto alla conclusione del procedimento di composizione negoziata, a * in persona del l.r.p.t., e a * di proseguire lo svolgimento del procedimento di escussione della garanzia pubblica

in riferimento alle obbligazioni per le quali * è debitrice nei confronti di *

2) Condanna * in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore di * in persona del l.r.p.t., le spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, se e come dovute.

Napoli, 15 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace